



Associazione Restauratori d'Italia

Direttore Direzione Generale Organizzazione

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE

via del Collegio Romano , 27 - 00186 - Roma

dg-or@beniculturali.it

PEC mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it

Dirigente Servizio II Direzione Generale

Organizzazione

Dott. Paola PASSARELLI

via del Collegio Romano , 27 - 00186 - Roma

dg-or.servizio2@beniculturali.it

PEC mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Direttore Segretariato Generale Mibact**

Arch. Antonia Pasqua RECCHIA

Via del Collegio Romano , 27 - 00186 - Roma

sg@beniculturali.it

PEC mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Capo Ufficio Legislativo Mibact**

Cons. Paolo CARPENTIERI

Via del Collegio Romano , 27 - 00186 - Roma

ufficiolegislativo@beniculturali.it

PEC mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Concorso per l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Gentili Dottoresse,

avendo constatato che da alcuni giorni sul web circola un documento datato 24 marzo 2015 dal titolo "disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", e considerate le ricadute che potrebbero esserci ai fini del buon esito del procedimento, in qualità di Presidente dell'Associazione Restauratori d'Italia - A.R.I. - che da oltre trent'anni rappresenta i Restauratori di beni culturali ai sensi di legge (tra i professionisti oggetto della selezione) chiedo, con la presente, che vengano tempestivamente apportate sostanziali modifiche al documento che dovrà disciplinare la parte di procedura riguardante la selezione dei Restauratori di beni culturali per i motivi di seguito illustrati.

Premesso

- Che la figura professionale del Restauratore di beni culturali è, come noto, disciplinata dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni Culturali e dai consequenziali D.M. 86/2009 e D.I. 87/2009;

Via Bolzano 15 – 00198 Roma

C.F. 94013510485 – P.IVA 05302551006

www.ari-restauro.org - ari-restauro@libero.it

- Che "Il Restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice", ai sensi del Dm 86/2009 "è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione."
- Che le attività caratterizzanti il profilo di competenza del Restauratore sono specificatamente elencate nell'allegato A del DM 86/2009 e spaziano, in via esemplificativa, dalla raccolta delle fonti storiche e documentali alla valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto, dalla formulazione delle varie fasi del progetto all'esecuzione dei lavori, ma anche alla direzione degli stessi, senza tralasciare l'effettuazione di collaudi tecnici, della documentazione e divulgazione nonché della partecipazione alla ricerca scientifica;
- Che l'art 29 comma 6 del Codice detta una riserva specifica operativa per il professionista con qualifica di Restauratore di beni culturali: "Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.";

Considerato

- Che la formazione del Restauratore è disciplinata dall'art 29 comma 9 del Codice e dal successivo DM 87/2009 in base al quale l'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione nonché dai soggetti pubblici e/o privati accreditati presso lo stato e il titolo conseguito presso tali istituti formatori è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale riconoscibile nella classe di laurea LMR02;
- Che nessun'altra formazione abilita all'esercizio della professione se non, in alternativa, quanto previsto in via transitoria dall'art. 182 del Codice dei beni culturali, mediante il procedimento di riconoscimento della **qualifica di Restauratore di beni culturali**. Procedura, come emerge anche nel documento in esame, la cui attuazione è in corso e la cui conclusione è prevista entro i prossimi mesi;
- Che solo in capo ai soggetti formati ai sensi dell'art 29 comma 9 e quelli individuati ai sensi dell'art 182 la disciplina vigente riconosce la capacità di svolgere tutte le attività caratterizzanti il profilo professionale del Restauratore di beni Culturali contenute nell'allegato A del DM 86/2009;
- Che i soggetti formati ai sensi dell'art 29 comma 9 e quelli individuati ai sensi dell'art 182 sono dunque i soli che confluiranno in un unico elenco vincolante tenuto presso il MiBACT che sarà lo strumento utile a comprovare inequivocabilmente l'abilitazione all'esercizio della professione;

Tenuto conto

- Che l'accordo siglato a dicembre 2010 tra l'Amministrazione e le sigle sindacali, per l'individuazione dei profili professionali per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nelle premesse generali dell'allegato 2 indica quali requisiti per l'accesso dall'esterno

all'area funzionale III: "diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche e, quando esplicitato nei singoli profili, anche possesso del diploma di scuola di specializzazione o di dottorato di ricerca coerenti con le professionalità specifiche, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati o, se rilasciati da Università estere, equivalenti a quelle da università italiane";

- Che in tale accordo il profilo professionale specifico del Restauratore di beni Culturali è la figura 8 di "Funzionario Restauratore Conservatore" *che svolge attività attinenti la prevenzione manutenzione e restauro dei beni culturali previsti dalla normativa di tutela*". A differenza di altre figure della medesima area funzionale (vedi architetto o archeologo) nella scheda di approfondimento oltre a non essere indicati specifici "Requisiti necessari e indispensabili", forse anche in ragione dell'evoluzione normativa in corso nel periodo di redazione dello stesso, per certo non viene richiesto il possesso del diploma di scuola di specializzazione o di dottorato di ricerca coerenti con le professionalità specifiche;
- Che non vi è alcuna norma che disponga l'attribuzione dell'abilitazione all'esercizio della professione attraverso un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione, pertanto risulta inspiegabile che possano essere requisiti equiparabili e/o alternativi;
- Che l'attività professionale svolta in assenza del requisito di qualifica e dunque dell'abilitazione all'esercizio della professione, configurerebbe finanche un abuso dell'esercizio professione;
- Che in un'ottica più ampia di valutazione dei requisiti d'idoneità al bando, anche la Direttiva europea (2013/55/UE) per il riconoscimento delle professioni sancisce la corrispondenza tra titolo di formazione e l'abilitazione all'esercizio della professione (art 4 septies comma 10: "È assimilato a un titolo di formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio");

Si chiede

- Che venga omissis, per la figura del Restauratore Conservatore, il requisito prescrittivo della scuola di specializzazione e/o del dottorato di ricerca in quanto non cogente per il profilo professionale.
- Che ai sensi della normativa vigente in tema di abilitazione all'esercizio della professione in questione, per la figura del Restauratore di beni Culturali venga previsto come requisito di accesso quanto indicato per i titoli formativi dall'art 29 comma 9 del codice (classe di laurea di riferimento LMR02) ovvero, in alternativa, la qualifica acquisita ai sensi dell'art 182 del Codice medesimo.

Nel restare a disposizione per ogni necessario approfondimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente A.R.I.
Associazione Restauratori d'Italia

Antonella Docci



Rif. Antonella Docci 335.7420910